

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE *“Energie rinnovabili e risparmio energetico”* FESR 2007-2013

ASSE II *“Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico”*:

- Attività 2.2 – *“Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”*;
- Attività 2.5 – *“Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento”*.

*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI A:*

- *ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO ESTERNO*
- *SOSTITUZIONE INFISSI E VETRI - INSTALLAZIONE A TAGLIO TERMICO*
- *SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON SISTEMA A LED*
- *INSTALLAZIONE SISTEMA COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE*
- *IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO ENERGETICO*
- *CERTIFICAZIONE ENERGETICA “ANTE” E “POST” E RELATIVE VERIFICHE DEI RISULTATI*
- *PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI E SUI RISULTATI OTTENUTI*

## **CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

**Consorzio EnergAS Calabria**

**Ing. Buoncristiano**

## INDICE

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO CONCORSO .....	4
ART. 2.	FORMA E MODO DELL' APPALTO .....	6
ART. 3.	AMMONTARE DELL'APPALTO .....	7
ART. 4.	categoria prevalente, categorie subappaltabili.....	7
ART. 5.	documenti che fanno parte del contratto.....	7
ART. 6.	PROGETTAZIONE .....	8
ART. 7.	ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMINARE.....	8
ART. 8.	ATTIVITA' DELLA PROGETTAZIONE.....	8
ART. 9.	TERMINE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	10
ART. 10.	PENALI IN CASO DI RITARDO.....	11
ART. 11.	PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 12.	CONSEGNA DEI LAVORI.....	12
ART. 13.	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI .....	12
ART. 14.	CONTROLLI .....	12
ART. 15.	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.....	13
ART. 16.	CATEGORIE DEI LAVORI.....	14
ART. 17.	CATEGORIE E CLASSI DELLE OPERE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.....	15
ART. 18.	materiali da impiegare nelle opere.....	16
ART. 19.	OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE .....	16
ART. 20.	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	17
ART. 21.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	17
ART. 22.	ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE.....	18
ART. 23.	VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	18
ART. 24.	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI .....	19
ART. 25.	SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	20
ART. 26.	ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	20
ART. 27.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	23
ART. 28.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	24
ART. 29.	MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' CONSEGUENTI AI LAVORI.....	25
ART. 30.	OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA.....	25
ART. 31.	NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	26
ART. 32.	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	26
ART. 33.	OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	26
ART. 34.	SUBAPPALTO .....	27
ART. 35.	RESPONSABILITÀ' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	30

ART. 36.	MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'APPALTO .....	31
ART. 37.	REVISIONE PREZZI .....	33
ART. 38.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	33
ART. 39.	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA .....	33
ART. 40.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA.....	34
ART. 41.	ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	35
ART. 42.	DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE.....	35
ART. 43.	TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO.....	36
ART. 44.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	37
ART. 45.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	37
ART. 46.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	38
ART. 47.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	40
ART. 48.	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	41
ART. 49.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	42
ART. 50.	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI .....	42
ART. 51.	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	44

<b>ART. 1.            OGGETTO DELL'APPALTO CONCORSO</b>
---

Obiettivo dell'appalto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Programma Operativo Interregionale (POI) *"Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007 – 2013*, è pervenire al raggiungimento dei seguenti risultati:

- Favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia ospedaliera;
- Garantire una riduzione dei consumi di energia primaria;
- Garantire la certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato dagli interventi;
- Favorire l'utilizzo e la diffusione dei materiali eco-compatibili per l'edilizia;
- Potenziare ed adeguare l'infrastruttura delle reti di trasporto e distribuzione del calore ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione;
- Promuovere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- Migliorare le conoscenze, le competenze e l'accettabilità sociale in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica.

**A questo scopo è stato redatto il progetto preliminare dell'intervento e pertanto oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva (compreso piano di sicurezza) e l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in opera di materiali, opere, manufatti vari, occorrenti alla realizzazione dei seguenti interventi.**

- a) la realizzazione di un isolamento termico a "cappotto esterno" da 12 cm di spessore atto a conferire alle pareti esterne un valore di trasmittanza inferiore a 0,34 W/mqK (Valore limite per zona climatica "B" dal 01/01/2010) mediante:

- Preparazione della muratura esistente: verifica ed eventuale rettifica della planarità con intonaco a base di calce; rimozione di parti incoerenti, macchie di grasso e polvere; lavaggio delle superfici.

- Isolamento termico esterno in doppio strato di pannelli in fibra di legno, di cui il primo strato sarà con pannelli isolanti in fibra di legno prodotti con scarti di segherie di conifera densità ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, conduttività termica dichiarata  $\lambda_D = 0,038$  W/(mK), permeabilità al vapore acqueo  $\mu = 5$ , capacità termica massica 2.100 J/kgK, resistenza a compressione al 10% di deformazione 20 kPa, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1. Certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato per la provenienza del legno FSC e certificato NFB Natural Fiber Board per il sistema di fissaggio naturale delle fibre.

Il secondo strato sarà in speciali pannelli porta intonaco di dimensioni 130x79 o 102x60 cm con bordi lavorati ad incastro sui quattro lati, intonacabile sulle due facce, conforme alla normativa EN 13171, T4 - CS(10\Y) 70 - TR 10 - WS 1,0; pannello a doppia densità con valore medio 190 kg/mc, conducibilità termica dichiarata  $\lambda_D=0,043$  W/mk, permeabilità al vapore acqueo  $\mu=5$ , reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, certificato CE, certificato di omologazione conforme alla normativa tedesca Z-33.43-204, rapporto di prova acustico  $R_w$  52 dB in spessore 10 cm su muratura.

La posa dei due strati sarà a corsi e giunti sfalsati e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento di apposito pannello per la coibentazione delle spalle e dei ciellini delle aperture. Tutti

i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,...) verranno impermeabilizzate con inserimento di apposito nastro di sigillatura

- Incollaggio dei pannelli alla muratura o mediante applicazione di apposito collante senza cementi a base di calce idraulica, silicato di calcio, carbonato di calcio ed inerti, fibrorinforzato con fibre di cellulosa, ad elevata traspirabilità  $\mu = 12$  oppure mediante tasselli in acciaio da avvitare tipo ejotherm STR U 8/60 con protezione termica della vite, omologati ETA per tutte le categorie di supporto, con lunghezza adeguata allo spessore del pannello ed al tipo di muratura. Il primo strato di isolante sarà tassellato con n. 2 tasselli al  $m^2$  per la facciata e n. 5 tasselli a  $m^2$  per la prima fila di pannelli in basso. Il secondo strato di isolamento sarà fissato direttamente alla muratura con n. 6 tasselli per  $m^2$  per le facciate e n. 8 tasselli per  $m^2$  per gli elementi di bordo.

- Rasatura armata sul secondo pannello eseguita con idoneo prodotto rasante applicato su pannello in due mani. La prima mano verrà stesa con spatola dentata ed all'interno verrà annegata apposita rete in fibra di vetro da 160 gr/mq, spessore 0,45 mm, maglia 4x4 mm, carico di rottura > 2000 N/5 cm nei due sensi, avendo cura di sormontare la rete per almeno 10 cm. La seconda mano di rasatura sarà stesa con spatola liscia e servirà per garantire la planarità della finitura.

L'armatura sarà integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture ed elementi paraspigolo in pvc con rete d'armatura a protezione degli spigoli dei fabbricati;

- Finitura del sistema con intonachino a base di silicati di potassio con farine di Botticino e pigmenti naturali, permeabilità al vapore  $\mu < 75$ ,  $S_d < 0,18$  m per rivestimento di 2,5 mm, permeabilità all'acqua  $w < 0,45$  (kg/m<sup>2</sup> · h 0,5). Consumo di 2,5/3 kg/mq con granulometria 1,5 mm, applicato in unica mano. I colori saranno in tonalità chiare come da cartella colori del produttore

L'intonachino verrà applicato su superfici trattate con apposito fissativo trasparente per uniformare e consolidare il fondo.

a.1) superficie esterna da isolare = 4.152 mq

a.2) risparmio annuo di energia primaria = 257,18 MWh

a.3) minori emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera = 51,20 Tonnellate

b) la sostituzione degli attuali infissi e vetri con nuovi infissi e vetri rispondenti ai requisiti di Legge di cui al D.Lgs.vo 192/2005 e successive modif. ed integraz.;

- Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio;

- Vetrate termoisolanti composte da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica  $k$  di 1,7 in W/m<sup>2</sup>K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4)

b.1) superficie esterna da isolare = 610 mq

b.2) risparmio annuo di energia primaria = 67,76 MWh

b.3) minori emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera = 13,49 Tonnellate

- c) La sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti con lampade a tecnologia LED. Tale intervento, unitamente ad una concreta diminuzione di energia elettrica, consente di migliorare il confort visivo ed illuminotecnico nei vari ambienti:

Plafoniera illuminante di forma quadrata completa di alimentatori SWITCHING 230 Vca ad elevatissimo rendimento LED high Power- Strategie di controllo del flusso a microcontrollore. Ottica studiata per ottenere la massima uniformità dell'illuminamento e assenza di zone d'ombra. Controllo del flusso luminoso a microcontrollore. Possibilità di autoaccensione e autospegnimento. Possibilità di inserire una temporizzazione che consente di ridurre la potenza sui led dopo un certo numero di ore di funzionamento. Gestione elettronica del flusso luminoso in funzione della luminosità dell'ambiente esterno. Protezione elettronica contro le sovratensioni della rete elettrica

c.1) numero corpi illuminanti da sostituire = 410 mq

c.2) risparmio annuo di energia primaria = 32,35 MWh

c.3) minori emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera = 23,30 Tonnellate

d) TRIGENERAZIONE: La soluzione tecnica proposta, ed esaminata nel dettaglio nell'allegato elaborato tecnico consiste nell'installazione dei seguenti componenti:

un motore endotermico a gas metano capace di produrre ed immettere nella rete elettrica dell'ENEL una potenza elettrica pari a 1.160 kWe ;

Il calore proveniente dal raffreddamento dei gas di scarico, dalle camicie del motore, dall'olio di lubrificazione del turbocompressore del motore, sarà utilizzato per produrre Acqua Calda alla temperatura di 95 °C utilizzata per alimentare un gruppo frigo ad assorbimento capace di produrre energia frigorifera.

Il calore recuperato dal motore sarà di 1159 Kwt (996.740 Kcal/h) che alimentando il gruppo frigo ad assorbimento produrrà una potenzialità frigorifera di circa 825 kWf.

d.1) risparmio annuo di energia primaria = 1.673,28 MWh

d.2) minori emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera = 1.856,12 Tonnellate

Sono a cura dell'aggiudicatario tutte le prove, le verifiche, le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente all'epoca dell'ultimazione dei lavori, necessari per la consegna delle opere e l'emissione del certificato di collaudo.

In particolare sono a carico dell'appaltatore, e in quanto tali sono compresi nell'importo contrattuale, gli adempimenti previsti dagli articoli successivi.

Per tutti gli adempimenti previsti trovano applicazione le penali previste dal Contratto.

<b>ART. 2.            FORMA E MODO DELL' APPALTO</b>
--

L'appalto di cui al presente Capitolato Speciale Prestazionale verrà affidato con le modalità previste dall'art. 53 comma 2 lettera c).

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

<b>ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO</b>
---------------------------------------

IMPORTO DELL'APPALTO € 4.881.198,99

Di cui:

SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 4.789.199,00

NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

(per oneri sicurezza) € 92.000,00

Il prezzo dell'appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture anche non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti.

<b>ART. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI</b>
---

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente indicata nel Bando di Gara.

<b>ART. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO</b>
--

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale e non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo che si elencano:

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;

d) il D.Lgs 09/04/08 n. 81; e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

1 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

<b>ART. 6.            PROGETTAZIONE</b>
---

Le imprese partecipanti alla gara, dovranno elaborare e allegare all'offerta il progetto esecutivo dei lavori in oggetto completo degli elaborati della progettazione definitiva che dovranno essere sviluppati a partire dal progetto preliminare e dovrà recepire eventuali prescrizioni espresse dagli Enti deputati al rilascio delle autorizzazioni e al controllo dei lavori.

<b>ART. 7.            ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMINARE</b>
---

Il progetto preliminare posto a base di gara è costituito dai seguenti elaborati (art. 18 DPR 554/99):

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) planimetria generale e schemi grafici;
- d) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- e) calcolo sommario della spesa

<b>ART. 8.            ATTIVITA' DELLA PROGETTAZIONE</b>
---

Il progetto esecutivo deve essere redatto nei tempi stabiliti e contenere gli elementi definiti dall'art. 93, comma 5 del D.Lgs n°163/06, dagli artt. da 35 a 45 del D.P.R. n°554/99 e dovrà essere corredato di Piano operativo della Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 81/08.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità a tutte le indicazioni contenute nel progetto preliminare in base al quale è stato indetto l'appalto e non può prevedere alcuna variazione alla qualità delle lavorazioni previste. Pertanto le scelte progettuali del progetto preliminare devono essere scrupolosamente rispettate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere un progetto che risulti esecutivo in ogni sua parte, che determini in ogni dettaglio i lavori da realizzare e ne esprima il relativo costo. Il progetto esecutivo



deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e valore economico.

Verificate preliminarmente eventuali insufficienze del progetto preliminare, la progettazione esecutiva dovrà rispondere alle finalità dell'appalto, tutte espresse nel progetto preliminare.

Resta inteso che il progetto esecutivo dovrà essere corredato di tutti gli elaborati della progettazione definitiva.

I progettisti devono aver cura di rispettare i limiti dettati:

- ✓ dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel territorio dello Stato e localmente;
- ✓ dagli interessi dell'Amministrazione committente e della collettività.

Inoltre dovrà essere prodotto ogni altro elaborato, particolare ed allegato che, a giudizio del progettista, sia idoneo alla completa individuazione delle opere ed alla loro esecutività, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sottesi dall'intervento e la qualità delle opere attraverso la loro rappresentazione progettuale e l'individuazione di un sistema di controllo e di verifica in corso d'opera predefinito in sede progettuale.

Lo studio, altresì, dovrà comprendere anche le indagini ed i rilievi, anche ulteriori rispetto a quelli allegati al progetto preliminare, al fine di pervenire in modo completo ed esaustivo alla esatta determinazione delle condizioni statiche, di sicurezza e di funzionalità dell'opera, sottese ai contenuti del progetto proposto in sede di offerta, dei quali il progettista del progetto esecutivo rimane unico responsabile senza alcuna possibilità di invocare eventuali carenze e difetti della progettazione preliminare.

L'Appaltatore si assume la piena e completa responsabilità del progetto esecutivo, così come dell'efficacia delle soluzioni proposte.

Il progetto esecutivo deve essere redatto e firmato da progettista in possesso dei requisiti specificati nel Bando di Gara.

La validazione avverrà a cura dell'Ente Appaltante, con obbligo da parte dell'Aggiudicatario di rivisitare il processo secondo le indicazioni dell'organo di validazione.

L'Appaltatore deve far pervenire all'Ente entro i termini previsti per la consegna del progetto esecutivo, anche la polizza assicurativa del progettista incaricato del progetto esecutivo, di cui all'art. 111 del D.Lgs. n°163/06 e successive modifiche e all'art. 105 del D.P.R. n°554/99.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto che i lavori dovranno essere svolti obbligatoriamente senza interrompere il normale funzionamento degli impianti. Su specifica e motivata richiesta dell'Impresa, potranno essere proposte alla Direzione Lavori procedure diverse delle quali sarà verificata la fattibilità con il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASP dopo le opportune verifiche.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in lingua italiana, in triplice copia firmata dal progettista delle opere e dal firmatario dell'offerta, completo di tutti gli elaborati che verranno di seguito elencati, specificando perfettamente le condizioni alle quali l'impresa eseguirà le opere e le forniture. Tutti i disegni, le relazioni, le tabelle, i computi, gli schemi facenti parte del progetto dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante, oltre che nelle tre copie in formato cartaceo, anche in formato magnetico, secondo i seguenti standard:

- relazioni, ecc.: in formato PDF;
- tabelle, grafici, etc.: in formato PDF;
- disegni, planimetrie, profili, piani quotati, sezioni trasversali, ecc.: in formato PDF
- computi metrici, elenchi prezzi e analisi dei prezzi, ecc, in formato PDF;
- altra documentazione non restituibile nei formati sopra indicati: in formato PDF di ACROBAT.

Il progetto definitivo dovrà essere corredato da tutti gli elaborati tecnici atti ad individuare l'opera nel suo complesso così come previsto nel D.P.R. 554/99.

<b>ART. 9.            TERMINE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>
--

Dalla data dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'ASP di Crotone si riserva un tempo non superiore a **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi per acquisire i permessi e le autorizzazioni da tutti gli Enti autorizzatori, sottoponendo a parere il progetto esecutivo offerto dall'Impresa aggiudicataria. Eventuali ritardi nell'acquisire i permessi e le autorizzazioni che non siano imputabili direttamente all'Ente Appaltante, faranno automaticamente posticipare i tempi senza che l'Appaltatore possa rivalersi in alcun modo.

l'ASP di Crotone entro **5 giorni** dal ricevimento dei permessi e delle autorizzazioni, li trasmette all'Impresa aggiudicataria, che è obbligata a recepire le richieste, le integrazioni e le prescrizioni eventualmente in essi contenuti, a pena della non approvazione del progetto esecutivo.

Il tempo contrattuale concesso all'Impresa aggiudicataria per soddisfare le eventuali richieste, integrazioni e prescrizioni è di **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del ricevimento dei permessi e delle autorizzazioni.

l'ASP di Crotone, entro **10 (dieci)** giorni dalla data in cui il progetto esecutivo revisionato verrà consegnato, lo approverà o formulerà richieste di adeguamenti o modifiche che dovranno essere recepiti, introdotti nel progetto e consegnati dall'Appaltatore alla l'ASP di Crotone entro i **20 (venti)** giorni successivi alla data in cui essi saranno stati comunicati. Il progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dall'Ente Appaltante e nel caso in cui il progetto modificato non venisse approvato a causa di carenze dovute ad una non corretta progettazione, l'Ente Appaltante attuerà la rescissione in danno del contratto.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Ente Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto.

Il tempo contrattuale massimo per dare ultimati i lavori è di **210 (duecentodieci)** (salvo ribasso in fase di offerta) giorni naturali e consecutivi a partire da quello del verbale di consegna, compresi quelli ad andamento stagionale sfavorevole.

<b>ART. 10.            PENALI IN CASO DI RITARDO</b>
--

1. Per il mancato rispetto del termine previsto per la consegna del progetto esecutivo revisionato, una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, fino al limite del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
2. **a)** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille.  
**b)** Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al punto 2a), si applicano ai rispettivi importi.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a)** all'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
  - b)** nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c)** nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d)** nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) è disapplicata, e, se, addebitata è restituita qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma dei lavori;
5. La penale dei cui al comma 3 lettere b) e d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
6. tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7. l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
8. l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

<b>ART. 11.            PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI</b>
---

Il programma dei lavori è presentato dall'appaltatore unitamente al progetto esecutivo.

Prima della consegna dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà procedere, se necessario, ad aggiornare il programma esecutivo dei lavori nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori al fine di individuare le date per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

<b>ART. 12.            CONSEGNA DEI LAVORI</b>
--

La consegna dei lavori avverrà ai sensi dell'art.129 del D.P.R. n°554/99.

<b>ART. 13.            SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI</b>
---

Le sospensioni e le riprese dei lavori saranno regolate dall'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145/00) e dall'art. 133 del D.P.R. n°554/99.

<b>ART. 14.            CONTROLLI</b>
--------------------------------------

E' facoltà della Stazione appaltante, del Direttore dei lavori e del Collaudatore richiedere tutte le certificazioni, prove e controlli relativi a materiali, macchinari, apparecchiature ed impianti utilizzati dall'Appaltatore o compresi nell'appalto e previste dalle norme vigenti. L'onere per la produzione delle certificazioni e per l'effettuazione di prove e controlli si intende a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a fornire assistenza di operai e mezzi al collaudo delle opere da effettuarsi attraverso visite, sopralluoghi, prove e controlli.

I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per

l'accettazione e l'impiego delle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualità, tipo e dimensioni all'uso cui sono destinate.

In particolare devono rispettare le norme UNI, CNR, CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti. I materiali da impiegare dovranno essere approvati dalla competente Autorità.

In corso d'opera, a cura della Direzione dei Lavori saranno effettuati controlli randomizzati secondo le modalità previste dall'apposito elaborato di progetto.

<b>ART. 15. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA</b>
--

### **Prestazioni di coordinamento in fase di progettazione**

Le prestazioni del coordinatore durante la progettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs n. 81 del 09/04/2008, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, consistono in:

- a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/08 nonché la stima dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dell'All. XV;
- b) predisposizione del fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. B del D.lgs. n. 81/08 con i contenuti di cui all'allegato XVI del D.lgs. 81/08 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c) assicurazione della piena compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del progetto esecutivo.

Il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il PSC siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma a base dell'offerta o, preferibilmente, che coincidano.

Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

### **Piano di sicurezza e di coordinamento**

Il piano deve prevedere l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e comportare, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

Il piano deve indicare le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. In caso di consegna anticipata lavori di

cantierizzazione/indagini/lavori esplorativi per la definizione del progetto esecutivo, potrà venire richiesto dall'ASP un PSC preliminare per tali lavorazioni corredato da DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza).

Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e al tempo utile totale per la conclusione dei lavori.

Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica dei cantieri e, in particolare, tutti gli elementi che siano rappresentabili graficamente.

Il piano definisce comunque compiutamente e nel dettaglio tutti i contenuti previsti dall'articolo 100 del D.lgs. 81/08 - Allegato XV e successive integrazioni e modificazioni.

Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento per le parti aperte all'uso e agibili da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.

Tutte le scelte previste nel piano non devono compromettere la completa fruizione delle attività sanitarie erogate dall'Azienda e Gestori convenzionati.

#### **Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza**

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal PSC dovrà essere conforme ai contenuti dell'art. 4 e successivi dell'Allegato XV del D.lgs. 81/08.

#### **Fascicolo con le caratteristiche dell'opera**

Il fascicolo predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m., il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'art. 40 del DPR n. 554/99. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

<b>ART. 16. CATEGORIE DEI LAVORI</b>
--------------------------------------

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a euro **4.881.198,99**

(euro quattromilioniottocentottantunomilacentonovantotto,99) oltre IVA così suddiviso:

Le diverse lavorazioni, con le rispettive percentuali stimate, sono le seguenti:

N.	Categoria lavoro	Descrizione delle opere	Incidenza %
1	OG1	Sostituzione infissi	20,28
2	OG1	Cappotto termico	26,33
3	OG11	Impianto di cogenerazione	31,74
4	OG11	Sistema di illuminazione a LED	11,27
5	OG11	Implementazione piattaforma di monitoraggio energetico	6,20
6	Qualificazione prestazione progettazione	Progettazione definitiva	4,18

<b>ART. 17. CATEGORIE E CLASSI DELLE OPERE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO</b>
---

Ai sensi del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere.

Descrizione	Categoria	Classifica	Importo	Prevalente o scorporabile
Sostituzione infissi;  Cappotto termico	OG1	IV	2.232.408,00	scorporabile
Impianto di cogenerazione,  Sistema di illuminazione a LED,  Implementazione piattaforma di monitoraggio energetico	OG11	IV	1.520.000,00  539.890,00  296.901,00	prevalente
		<b>TOTALE OG 11</b>	<b>2.356.791,00</b>	

Progettazione definitiva			200.000,00	scorporabile
--------------------------	--	--	------------	--------------

Potranno partecipare all'appalto le imprese in possesso della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione per le classifiche corrispondenti. Le imprese non in possesso della predetta qualificazione potranno avvalersi di soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs 163/06.

I progettisti che redigeranno e sottoscriveranno il progetto esecutivo, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 66 del DPR n. 554/99 e s.m.i.

I concorrenti dovranno indicare il soggetto che ha espletato le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e predisposto il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs 81/08, che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Decreto.

<b>ART. 18. MATERIALI DA IMPIEGARE NELLE OPERE</b>
--

Nella scelta dei materiali da impiegare per l'esecuzione delle opere previste, l'appaltatore dovrà rispettare le caratteristiche di **bioedilizia ed ecosostenibilità indicate nel progetto preliminare**.

Le presenti caratteristiche dei materiali si prefiggono il raggiungimento dei principi di **ecosostenibilità e biocompatibilità del processo edilizio**.

L'utilizzo di materiali con tali caratteristiche permetterà di raggiungere un elevato livello di sostenibilità ambientale e contemporaneamente incrementerà la qualità della vita.

Le opere previste a carico dell'appaltatore dovranno raggiungere un elevato grado di qualità energetico-ambientale, ed al contempo dovranno mirare al raggiungimento del seguente obiettivo:

<b>ART. 19. OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE</b>
---

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nelle seguenti norme:

- D.Lgs 163/06 e s.m.i.
- L. 109/94 e s.m.i. (in quanto applicabile)
- D.P.R n. 554/99
- D.P.R. 34/00
- Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. n. 145/2000);
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311



- D.M.(Svil. Econ.) 11 Marzo 2008 Attuazione dell'art.1, comma 24, lettera a), legge 244 del 2007, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art 1 della legge n. 296 del 2006.
- D.M. n. 37/08;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri (D.Lgs 81/08);
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;

<b>ART. 20.            RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</b>
--

L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni l'impresa terrà sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

<b>ART. 21.            FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</b>
--

- 1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs 12/04/06 n. 163.
- 2 Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente art. 37 comma 18-19 D.Lgs. 12/04/06 n. 163.

<b>ART. 22. ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE</b>
---

- 1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 109 del DPR 554/99; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 3 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 4 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

<b>ART. 23. VARIANTI IN CORSO D'OPERA</b>
---

Nella fase di esecuzione dei lavori, l'appaltatore non potrà apportare al progetto alcuna modifica o variazione senza l'approvazione scritta dei competenti organi dell'amministrazione, pena l'immediata demolizione o ripristino delle opere autorizzate.

Le varianti al progetto esecutivo saranno ammesse alle condizioni previste dall'art. 132 del D.Lgs 163/06 e saranno valutate con i criteri previsti dall'art. 140 comma 4 del DPR n. 554/99, fermo restando quanto disposto dall'art. 219 del DPR N. 554/99.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso d'esecuzione delle opere oggetto d'appalto, nonché da quanto si evince dai disegni di contratto, quelle variazioni, soppressioni od

aggiunte, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori fermo restando quanto disposto dagli artt. 10,11 e 12 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000), secondo quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs 163/06 e del DPR n.554/99.

Qualora le varianti dovessero comportare la necessità di acquisire preventivamente pareri, e/o autorizzazioni da parte degli Enti di controllo, l'impresa aggiudicataria provvederà al loro conseguimento, a propria cura e spese.

<b>ART. 24.            SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI</b>
--

- 1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
- 2 Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- 3 Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
- 4 Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
- 5 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
- 6 Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione

oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

- 7 Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
- 8 Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
- 9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16.

<b>ART. 25.        SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.</b>
--

- 1 Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 2 Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

<b>ART. 26.        ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE</b>
---

L'appaltatore, oltre agli oneri previsti dal Contratto, di cui al Capitolato Generale (DM 145/00) e fatti salvi gli ulteriori obblighi riportati nel presente Capitolato, è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori.

**Nel corso dei lavori:**

1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e comunque tutte quelle necessarie per il rispetto del D.Lgs 81/08.
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, e comunque tutte le opere provvisorie prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi spostamenti, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
4. L'installazione di tabelle nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone.
5. La vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
6. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
7. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
8. Le spese per eventuali allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
9. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
10. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
11. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.

12. Il pagamento di tasse, diritti, canone, cauzioni, ecc. per il ritiro di permessi e autorizzazioni presso Enti, Consorzi, Società, ecc.
13. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
14. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
15. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,50 x 2,00 receranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell'opera - Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione alla SOA) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. La mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 100. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 30 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
16. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
17. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
18. La custodia di eventuali opere escluse dall'appalto, ma presenti nell'area di cantiere, eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
19. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
20. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature,

opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

21. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori, nonché la predisposizione dei disegni dell'opera (impianti, finiture, ecc.) secondo l'effettivo eseguito.
22. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
23. Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli.
24. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

**Ad ultimazione dei lavori, compete l'obbligo, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:**

1. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, degli impianti eseguiti;
2. La consegna degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite.
3. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
4. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

<b>ART. 27.      INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE</b>
--

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 1 Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
  - 2 Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 23.

<b>ART. 28.            RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI</b>
---

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 10, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma



esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

<b>ART. 29. MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI</b>
---

L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/5/1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di Sicurezza. L'impresa è tenuta comunque all'osservanza di quanto previsto e specificato dal D.Lgs. 14 Agosto 1996 n. 493 e dal Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 09/04/08 n. 81.

L'impresa dovrà inoltre provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisoriale necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

<b>ART. 30. OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA</b>
---

In ottemperanza al D.Lgs 09/04/08 n. 81., durante l'esecuzione delle varie opere dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel piano di sicurezza redatto dal coordinatore in fase progettuale e quelle riportate in cantiere dal coordinatore in fase di esecuzione.

Oltre che in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, tutte le opere dovranno essere eseguite nella più stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative agli impianti elettrici in particolare delle normative UNI-CEI. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

<b>ART. 31.        NORME DI SICUREZZA GENERALI</b>
--

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

<b>ART. 32.        SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO</b>
--

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 09/04/08 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

<b>ART. 33.        OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>
--

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 09/04/08 n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del D.Lgs 09/04/08 n. 81.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

<b>ART. 34. SUBAPPALTO</b>
----------------------------

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 17 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

- a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
- d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere

che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
  - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende

concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
  - ii. copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 49 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;

in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

<b>ART. 35.            RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO</b>
---

- 1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2 Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 09/04/08 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
- 3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4 Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
- 5 La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
- 6 Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

La determinazione del prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa oggetto dell'aggiudicazione definitiva costituisce l'importo dell'appalto.

Il pagamento di tale importo avverrà per stati d'avanzamento lavori. La rata di acconto così determinata sarà corrisposta quando il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, avrà raggiunto l'importo di euro 300.000,00.

Si dà facoltà all'impresa, in sede di offerta, di adeguare le aliquote convenzionali in base alle risultanze del computo metrico-estimativo offerto.

**Pagamenti in acconto:**

- a) I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al DPR 554/99 e s.m.i., al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma b), raggiungano un importo non inferiore ad € 300.000,00 (comprese le spese tecniche);
- b) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta della 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c) Entro 10 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette, i termini di cui al DPR 145/00, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura " lavori a tutto il" con l'indicazione della data;
- d) La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 90 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore;
- e) Qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si procede alla redazione dello stato avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma a);
- f) All'emissione di ogni SAL l'appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del DURC rilasciato dagli enti territorialmente competenti;
- g) I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione dei SAL e per quote proporzionali agli stessi;
- h) I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma a).

#### **Pagamenti a saldo:**

- a) Il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo. Qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo;
- b) Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una relazione al conto finale;
- c) La rata di saldo, unitamente alle ritenute è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- d) Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del c.c.
- e) La garanzia fidejussoria deve essere conforme dello schema tipo 1.4 del DM n. 123/04. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del DPR 554/99;
- f) Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto:**

- a) non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messi a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/06;
- b) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione lavori;



- c) E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda al pagamento integrale di quanto maturato.

**Ritardi nel pagamento della rata di saldo:**

- a) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- b) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre i termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interesse di mora.

<b>ART. 37.      REVISIONE PREZZI</b>
---------------------------------------

Si applicano le norme previste dalla normativa vigente e nello specifico l'art. 133 del D.Lgs 163/06.

<b>ART. 38.      CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</b>
--

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

<b>ART. 39.      CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA</b>
--

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs 163/06 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità indicate nel bando di gara.

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;

qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, 75 comma 7 e 113 comma 1 del D.Lgs 163/06, l'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva di cui sopra è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

<b>ART. 40.            OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA</b>
--

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs 163/06, e dell'articolo 103, del DPR 554/99, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. L'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per tutte le coperture e le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del D.Lgs 163/06 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

<b>ART. 41.            ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>
--

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 111, comma 1, del D.Lgs 163/06, nonché dell'articolo 105 del DPR 554/99, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs 163/06, resesi necessarie in corso di esecuzione.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000;
- b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

<b>ART. 42.            DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE</b>
---

- 1 L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
- 2 Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme di cui all'art.20 e all'art. 139 del Regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994.
- 3 In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili ecc., come indicato nell'art. 14 del capitolato generale d'appalto in vigore.
- 4 L'appaltatore, comunque, è tenuto a predisporre tutte le misure atte a evitare il verificarsi di danni (interramento degli scavi, ammaloramenti dei materiali causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità, gelate ecc.) ed è inoltre tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

<b>ART. 43.        TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO</b>
--

- 1 L'Appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione amichevole di carattere transattivo, nel rispetto delle norme in materia contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.
- 2 Le parti dovranno, altresì, nelle fattispecie in cui può trovare applicazione il comma precedente, osservare la disciplina prevista dall'art. 239 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con particolare riferimento agli accordi che prevedono una rinuncia o una concessione, da parte della Stazione Appaltante, per un importo eccedente la somma di € 100.000,00.
- 3 Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione delle controversie mediante il ricorso alle procedure transattive di cui sopra, e siano presenti, altresì, le condizioni previste dal comma 22 dell'art. 240 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i. – valere a dire, le contestazioni siano elevate dall'esecutore del contratto, le stesse siano verbalizzate nei documenti contabili e l'importo economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante e l'Appaltatore faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario previsti dall'art. 240, comma 1 e ss., del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i., in quanto compatibili.

<b>ART. 44.      DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>
---

Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenze mediante transazione o – nei casi previsti dal comma 22 dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i. – accordo bonario, entrambi disciplinati nell’articolo precedente, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione o dall’interpretazione del contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora, quale Foro competente, quello di Crotone.

<b>ART. 45.      CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA</b>
---

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato

sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

- 1 Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- 2 In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 3 Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 4 Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

<b>ART. 46.            RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI</b>
--

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale di cui al D.Lgs 09/04/08 n. 81;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 09/04/08 n. 81 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

E' facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, ai termini dell'art. 132 comma 5 del D. Lgs 163/06.

<b>ART. 47.            ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b>
---

- 1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.



- 2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3 L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo e del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
- 5 Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti forniti e/o installati. Sarà altresì onere dell'Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, che assumerà la manutenzione e conduzione degli impianti a conclusione del suddetto periodo di manutenzione.

<b>ART. 48. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE</b>
--

- 1 La nomina del collaudatore avverrà ai sensi dell'art. 188 del regolamento generale (D.P.R. 21.12.1999 n. 554), 141 del D.Lgs 12/04/06 n. 163.
- 2 La procedura di collaudo dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto.
- 3 Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo

deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 4 Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

<b>ART. 49.        PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</b>
--

- 1 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3 Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopol'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuitamanutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

<b>ART. 50.        DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>
--

- 1 Le demolizioni e rimozioni, sia parziali che complete, eventualmente necessarie, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare altre strutture o manufatti, e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
- 2 Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali o gli impianti risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati

con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

- 3 Le eventuali rimozioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori; quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti autorizzati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
- 4 I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati alle pubbliche discariche. La destinazione ed il corretto smaltimento di ogni elemento rimosso dovrà essere comprovato da un documento rilasciato da ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei materiali.

<b>ART. 51.      CUSTODIA DEL CANTIERE</b>
--

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.